



# PROCEDURA OPERATIVA WHISTLEBLOWING

(CON GESTORE DELLA SEGNALAZIONE INTERNO)

PRG\_AD 02/00  
14/12/2023

## 1.0 Scopo e generalità

Scopo della presente Procedura è quello di illustrare le modalità di effettuazione e di gestione delle segnalazioni di sospette condotte scorrette o di sospetti atti illeciti o di presunte violazioni (c.d. *whistleblowing*), in conformità a quanto disciplinato dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

L'obiettivo perseguito è quello di fornire ai c.d. whistleblower chiare indicazioni operative in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che vengono offerte nel nostro ordinamento, rimuovendo i fattori che possono disincentivare o ostacolare il ricorso a segnalazioni (come, ad esempio, dubbi e incertezze circa le modalità da seguire e timori di ritorsioni o discriminazioni).

## 2.0 Campo di applicazione e responsabilità

La presente procedura è rivolta a tutti i dipendenti della S.I.G.E.A. S.p.A. e si applica a tutti i livelli e funzioni aziendali.

### 2.1 Definizioni

Ai fini della presente procedura, si intendono per:

- a) «*violazioni*»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della S.I.G.E.A. S.p.A.;
- b) «*informazioni sulle violazioni*»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito della S.I.G.E.A. S.p.A. nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- c) «*segnalazione*» o «*segnalare*»: la comunicazione, scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- d) «*segnalazione interna*»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna appositamente predisposto dalla S.I.G.E.A. Spa;
- e) «*segnalazione esterna*»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna istituito dall'Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC);
- f) «*divulgazione pubblica*» o «*divulgare pubblicamente*»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

- g) «*segnalazione anonima*»: segnalazione dalla quale non è possibile ricavare l'identità del segnalante;
- h) «*persona segnalante*» (c.d. *whistleblower*): la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- i) «*facilitatore*»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- j) «*contesto lavorativo*»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile;
- k) «*persona segnalata o segnalato o persona coinvolta*»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- l) «*ritorsione*»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- m) «*seguito*» o «*follow up*»: l'insieme delle azioni intraprese nell'ambito della gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle analisi e le eventuali misure da adottare;
- n) «*riscontro*»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito o follow up che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

### **3.0 Descrizione delle attività**

#### **3.1 Quali situazioni possono essere segnalate**

Possono essere oggetto di segnalazione le sospette condotte scorrette o sospetti atti illeciti o presunte violazioni, che consistano in:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- violazioni della normativa europea in materia di appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare,

sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- violazioni della normativa in materia di concorrenza e aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori sopra indicati. Inoltre, possono essere segnalate questioni di etica o di compliance qualora rappresentino sospette violazioni del Codice Etico, del Codice di Condotta Commerciale e del Codice di Condotta dei Fornitori della S.I.G.E.A. S.p.A.. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le segnalazioni possono riguardare sospette condotte o presunte violazioni in materia di:
  - Codice Etico
  - Codice di Condotta Commerciale
  - Codice di Condotta dei Fornitori
  - Non corretta gestione amministrativa, contabile o fiscale
  - Corruzione, frodi, appropriazione indebita o riciclaggio
  - Information Security
  - Privacy
  - Salute e sicurezza sul lavoro
  - Ambiente
  - Diritto della concorrenza (Antitrust)

Le segnalazioni dovranno rispettare i seguenti requisiti:

- essere effettuate in buona fede;
- essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal soggetto segnalante;
- contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori dei fatti o delle condotte segnalate e ogni informazione utile per descrivere l'oggetto della segnalazione

In ogni caso, il segnalante deve fornire, in modo chiaro e completo, tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l'oggettività, indicando:

- i riferimenti sullo svolgimento dei fatti (es. data, luogo);
- ogni informazione e/o prova che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato;
- le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto dichiarato;
- le generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;

- gli eventuali interessi privati collegati alla segnalazione.

Forme di “abuso” come segnalazioni manifestamente infondate, opportunistiche e/o effettuate con il solo scopo di danneggiare il segnalato, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o strumentale del meccanismo di segnalazione sono vietate, non sono prese in considerazione e sono passibili di sanzioni e/o azioni avanti all’Autorità Giudiziaria. In caso di segnalazioni calunniose o diffamatorie il segnalante in malafede potrà essere chiamato a risponderne in sede penale e potrà essere attivato nei suoi confronti un procedimento disciplinare.

Non sono rilevanti e sono da ritenersi inesequibili le seguenti segnalazioni:

- relative a situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i colleghi;
- aventi toni ingiuriosi o contenenti offese personali o giudizi morali e volte a offendere o ledere l’onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti;
- fondate su meri sospetti o voci inerenti fatti personali non costituenti illecito;
- relative ad informazioni già di dominio pubblico;
- aventi finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- aventi natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all’origine razziale o etnica del segnalato. In caso di dubbi, sarà sempre possibile rivolgersi ai gestori della segnalazione.

### **3.2 Chi può effettuare la segnalazione**

Le segnalazioni possono essere effettuate da:

- a) i dipendenti della S.I.G.E.A. S.p.A.;
- b) i titolari di un rapporto di collaborazione, ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso la S.I.G.E.A. S.p.A.;
- c) i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della S.I.G.E.A. S.p.A.. (es. i fornitori o gli appaltatori);
- d) i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività in favore della S.I.G.E.A. S.p.A.;
- e) i volontari ed i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la S.I.G.E.A. S.p.A.;
- f) le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Le segnalazioni possono avere ad oggetto fatti o circostanze di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza:

- quando il rapporto di lavoro o collaborazione è in essere;
- quando il rapporto di lavoro o collaborazione non era ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro o collaborazione di cui sopra se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Nei confronti dei soggetti segnalanti sono assicurate adeguate tutele, in particolare, con riferimento alla riservatezza dell'identità ed alla confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione, dalla presa in carico e durante tutte le fasi di gestione della segnalazione, entro i limiti previsti dalla normativa.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni .

**Per la S.I.G.E.A. S.p.A. le persone designate sono la sig.ra Loredana Ostorero e L'ing Ruggero De Ruvo.**

Non è ammessa alcuna forma di ritorsione (ad esempio, licenziamento, sospensione, mancata promozione, demansionamento, etc.), discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante o di chiunque abbia preso parte all'investigazione, per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Le tutele sopra descritte sono inoltre estese:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

Adeguate forme di tutela a garanzia della riservatezza sono previste, nei limiti stabiliti dalla Legge, anche nei confronti dei soggetti presunti responsabili delle condotte o delle violazioni segnalate.

### **3.3 Chi può effettuare la segnalazione**

Coloro che intendano effettuare una segnalazione di fatti o comportamenti rilevanti possono farlo:

- utilizzando il canale di POSTA ORDINARIA
- utilizzando il canale TELEFONICO predisposto
- utilizzando il canale di INCONTRO DIRETTO con i GESTORI delle SEGNALAZIONI
- utilizzando il canale di segnalazione esterno gestito dall'ANAC;
- attraverso DIVULGAZIONE PUBBLICA tramite la stampa, o mezzi elettronici, o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Ad integrazione delle modalità di segnalazione sopra citate rimane sempre possibile per il soggetto che intenda effettuare una segnalazione rivolgersi direttamente all'Autorità Giudiziaria o Contabile (Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza) presentando denuncia in merito ai fatti o alle condotte rilevanti di cui sia venuto a conoscenza.

#### **3.3.1 Canale di segnalazione interna: Posta Ordinaria e l'incontro diretto con il o i gestori della segnalazione**

L'utilizzo del canale di Posta Ordinaria e l'incontro diretto con il o i gestori della segnalazione sono i canali di segnalazione interna adottati dalla S.I.G.E.A. spa. Hanno lo scopo di fornire a tutti i soggetti legittimati dalla Legge (interni o esterni) un canale confidenziale per la segnalazione delle situazioni sopra descritte, nonché per richiedere informazioni in merito a policies o procedure aziendali.

Il personale nominato alla gestione di queste segnalazioni è stato specificatamente formato per garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. I soggetti che intendano effettuare una segnalazione circa fatti o notizie rilevanti possono farlo:

- Posta ordinaria (in via esemplificativa, provvedendo il ricorso a lettera raccomandate)
- Via telefono, accedendo alle linee telefoniche predisposte raggiungibili dall'Italia attraverso i numeri di telefono 011 93 67 533 int: 247 (Sig.ra Loredana Ostorero) ovvero 011 93 67 533 int: 271 (Ing. Ruggero De Ruvo)
- Richiedere un incontro diretto che sarà fissato entro un termine ragionevole dalla data della richiesta con l'OdV o parte di esso il o i gestori della segnalazione (Sig.ra Loredana Ostorero, Ing. Ruggero De Ruvo)

Nel caso di utilizzo del canale di Posta Ordinaria sarebbe utile che il segnalante indichi espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing (ad es. inserendo la dicitura “**riservata al gestore della segnalazione**”), soprattutto al fine di gestire correttamente l’eventuale invio, per errore, della segnalazione a un soggetto diverso dal gestore.

È utile anche che alla segnalazione vengano allegati documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Si suggerisce inoltre di prevedere che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l’oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all’esterno, la dicitura “riservata al gestore della segnalazione”.

Nel caso si utilizzi il canale telefonico o l’incontro diretto con il o i gestori della segnalazione, nel caso non sia possibile la registrazione o non ci sia il consenso del segnalante, il personale addetto deve documentare la telefonata o l’incontro mediante resoconto dettagliato e il contenuto dev’essere controfirmato dal segnalante, previa verifica ed eventuale rettifica. Del resoconto sottoscritto deve essere fornita copia al segnalante.

Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione purché adeguatamente circostanziate e dettagliate. Tra i fattori rilevanti per valutare la segnalazione anonima, sono tenuti in considerazione la gravità della violazione riportata, la credibilità dei fatti rappresentati e la possibilità di verificare la veridicità della violazione stessa da fonti attendibili. Si precisa inoltre che anche al segnalante che effettua segnalazioni anonime sono riservate le tutele sopra precisate, qualora venisse successivamente identificato e subisse ritorsioni. Tutti i dati personali inviati saranno trattati dal o dai gestori della segnalazione garantendo un adeguato livello di protezione dei dati. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi fondamentali applicabili al trattamento di cui all’art. 5 del GDPR. Per ulteriori informazioni o per sapere come esercitare i propri diritti sulla privacy, consultare l’Informativa sulla privacy di S.I.G.E.A. S.p.A..

### **3.3.2 Canale di segnalazione esterno gestito da ANAC**

Nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni, il segnalante può effettuare una segnalazione ricorrendo al canale di segnalazione esterno istituito a tal scopo dall’ANAC:

- a) è stata effettuata una segnalazione interna attraverso i canali predisposti dalla S.I.G.E.A. S.p.A. , la quale, tuttavia, non ha avuto seguito (si fa riferimento ai casi in cui il canale interno sia stato utilizzato ma il soggetto cui è affidata la gestione del canale non abbia intrapreso, entro i termini

previsti dalla Legge, alcuna attività circa l'ammissibilità della segnalazione, la verifica della sussistenza dei fatti segnalati o la comunicazione dell'esito delle analisi interne svolte. È bene precisare, pertanto, che per "avere seguito", la norma non intende che le aspettative del segnalante, in termini di risultato della segnalazione, debbano essere necessariamente soddisfatte);

- b) il segnalante, sulla base di circostanze concrete ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna attraverso i canali predisposti dalla S.I.G.E.A. S.P.A., alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o determinerebbe condotte ritorsive;
- c) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

Il canale di segnalazione esterno, analogamente al canale interno, garantisce, la riservatezza: dell'identità della segnalante, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

### **3.3.3. Divulgazione Pubblica**

Nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero direttamente esterna, e non è stato dato riscontro nei termini in merito alle misure previste o adottate per darvi seguito;
- b) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico (si pensi, ad esempio, ad una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti);
- c) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o non avere efficace seguito in ragione delle circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove, oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella stessa.

Fermo restando l'accesso prioritario al canale interno di segnalazione e il principio di buona fede cui la segnalazione si ispira, il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica tramite la stampa, o mezzi elettronici, o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

### **3.4. Gestione delle segnalazioni effettuate mediante comunicazione interna**

Le segnalazioni ricevute attraverso il canale interno sono sottoposte all'attenzione di un apposito comitato nominato dalla S.I.G.E.A. S.p.A..



Il comitato composto dai gestori della segnalazione ha la funzione di ricevere e verificare sia le segnalazioni attinenti al Codice di comportamento o alle tematiche ex D.Lgs. n. 231/2001 sia quelle non attinenti al codice di comportamento o alle tematiche 231.

Le segnalazioni ricevute attraverso il canale interno sono gestite garantendo massima confidenzialità e riservatezza, protezione dei dati e assenza di conflitti di interesse. In particolare, una volta ricevuta una segnalazione:

- a) verrà rilasciato al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;
- b) Completata la fase relativa alla trasmissione dell'avviso di ricevimento, il o i gestori della segnalazione possono procedere all'**esame preliminare** della segnalazione ricevuta. Nello specifico, durante tale fase, è necessario che il gestore delle segnalazioni valuti la **procedibilità e successivamente l'ammissibilità** della stessa.
- c) Una volta verificata la procedibilità e l'ammissibilità della segnalazione, il gestore avvia l'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate al fine di valutarne la fondatezza.
- d) sarà mantenuta un'interlocuzione con la persona segnalante, alla quale potranno essere richieste, se necessario, integrazioni
- e) verrà dato diligente seguito alle segnalazioni ricevute, secondo i principi di confidenzialità, tempestività ed imparzialità, valutando la segnalazione ricevuta e disponendo le necessarie verifiche finalizzate ad accertare se, sulla base degli elementi in proprio possesso, sia effettivamente avvenuta una violazione;
- f) saranno valutate le ulteriori opportune azioni da compiere, coerentemente con gli strumenti normativi vigenti, al fine di stabilire in modo oggettivo la fondatezza o meno della segnalazione (es. richiesta di approfondimenti, intervento di audit o di fraud investigation, audizione del segnalante, del segnalato e/o di terzi informati sui fatti);
- g) sarà fornito riscontro alla segnalazione entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione.
- h) all'esito dell'attività istruttoria, il comitato della gestione delle segnalazioni competente predisponde una relazione sulla segnalazione, sulle attività compiute e sulle relative risultanze e le trasmette, per gli eventuali conseguenti provvedimenti decisionali, all'Amministratore Unico.

Di seguito, si rappresentano alcune valutazioni che possono essere effettuate in tali fasi.

### **La procedibilità della segnalazione**

Come visto in precedenza, il Decreto definisce i **presupposti soggettivi e oggettivi** per effettuare una segnalazione interna.

Pertanto, per poter dare corso al procedimento, il gestore della segnalazione dovrà, per prima cosa, verificare la sussistenza di tali presupposti e, nello specifico, che il segnalante sia un soggetto legittimato a effettuare la segnalazione e che l'oggetto della segnalazione rientri tra gli ambiti di applicazione della disciplina.

In altre parole, il Gestore deve verificare la procedibilità della segnalazione alla luce del perimetro applicativo soggettivo e oggettivo del Decreto.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi una materia esclusa dall'ambito oggettivo di applicazione, la stessa potrà essere trattata come ordinaria e, quindi, gestita secondo le eventuali procedure già in precedenza adottate dall'ente per tali violazioni, dandone comunicazione al segnalante.

### **L'ammissibilità della segnalazione**

Una volta verificato che la segnalazione abbia i requisiti soggettivi e oggettivi definiti dal legislatore e, dunque, risulti procedibile, è necessario valutarne l'ammissibilità come segnalazione whistleblowing.

Ai fini dell'ammissibilità, è necessario che, nella segnalazione, risultino chiare:

- le **circostanze di tempo e di luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;
- le **generalità o altri elementi** che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Alla luce di queste indicazioni, la segnalazione può, quindi, essere ritenuta inammissibile per:

- mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;
- manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;
- esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione agli uffici o alla persona preposti;
- produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni.

Le segnalazioni pervenute, le relative verifiche ed analisi e tutta la documentazione di riferimento, saranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

I provvedimenti decisionali collegati alla segnalazione, individuati in coerenza con il proprio Sistema Disciplinare e con il Regolamento interno, sono rimessi all'Amministratore Unico.

Per le casistiche che coinvolgono soggetti apicali, il comitato della gestione delle segnalazioni competente ne dà evidenza agli organi competenti assicurando informativa e aggiornamento sugli sviluppi delle iniziative attivate.

#### **4.0 Riferimenti normativi**

La presente procedura è stata redatta in conformità a quanto disciplinato dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019.